

Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni dei coordinatori locali dei raggruppamenti scientifici nazionali (art. 21 dello Statuto dell'INAF);

Articolo 1

1. L'afferenza di ricercatori e tecnologi ai Raggruppamenti Scientifici nazionali, di cui all'art. 21 dello Statuto INAF, è libera.
2. E' possibile afferire ad un massimo di due raggruppamenti, specificando come primario il raggruppamento nell'ambito del quale il personale ricercatore o tecnologo o associato svolge in modo prevalente la propria attività.
3. L'afferenza, una volta esercitata, viene rinnovata automaticamente. E' possibile manifestare o modificare la propria afferenza in qualsiasi momento, tramite apposito strumento informatico. In concomitanza delle elezioni per i Comitati Scientifici Nazionali, ovvero da quando vengono indette e fino al termine della procedura elettorale, non sarà possibile modificare la propria afferenza ai Raggruppamenti.

Articolo 2

1. Sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei coordinatori locali dei raggruppamenti scientifici presso le Strutture:
 - i dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, con profilo professionale di ricercatore/tecnologo che alla data di indizione delle elezioni:
 - siano di ruolo presso l'Istituto;
 - abbiano afferenza primaria al Raggruppamento per la quale è indetta l'elezione, così come stabilito all' art. 1 del presente disciplinare;
 - afferiscano alla Struttura presso il quale è indetta l'elezione; è possibile afferire provvisoriamente a una struttura diversa da quella abituale per i soli fini elettorali (vedi articolo 3);
 - il personale associato con incarico di ricerca, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto dell'Istituto, presso la Struttura e che abbia espresso opzione per il raggruppamento scientifico per la quale è indetta l'elezione, così come stabilito all'art. 1 del presente disciplinare.

Articolo 3

1. In ogni sede viene eletto un coordinatore locale per ciascun Raggruppamento nazionale a cui afferiscono almeno 5 unità di personale dipendente o associato con incarico.
2. Il personale afferente a un raggruppamento per il quale non è previsto un coordinatore locale nella propria Struttura puo' esprimere l'interesse ad afferire per i soli fini della rappresentanza nei Comitati Scientifici Nazionali ad una delle sedi che procede alle elezioni.

Articolo 4

1. Il Direttore Generale, con propria circolare:
 - indice l'elezione prevedendo che gli adempimenti siano conclusi almeno un mese antecedente la scadenza del mandato;
 - stabilisce la data delle votazioni almeno 40 giorni prima del loro svolgimento
 - a partire dal giorno di emissione della circolare e fino al termine della procedura elettorale non è possibile in alcun modo inserire o modificare la propria afferenza ai Raggruppamenti.

2. Il Direttore Scientifico sulla base delle afferenze stabilisce, entro 10 giorni dalla circolare della Direzione Generale e con proprio atto, le sedi presso cui verrà eletto ciascun rappresentante locale e le afferenze provvisorie per soli fini elettorale
3. Il Direttore della Struttura:
 - provvede alla elaborazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, con il supporto dei Sistemi Informativi INAF;
 - nomina i componenti la Commissione Elettorale, sentito il Consiglio della Struttura; viene istituita un'unica commissione elettorale per ogni struttura INAF indipendentemente dal numero di rappresentanti locali da eleggere;
 - emana ogni altra istruzione necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Articolo 5

1. La Commissione Elettorale e' costituita presso la Struttura interessata ed è composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.
2. Per ciascuna Commissione Elettorale è designato un componente sostituto.
3. I componenti la Commissione Elettorale sono scelti fra il personale dipendente della Struttura interessata ed il personale associato dotato di incarico di ricerca afferente alla Struttura presso la quale sono indette le elezioni.
4. Nel caso che un componente effettivo della Commissione Elettorale non possa assolvere per giustificate ragioni l'incarico, deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale che provvede a convocare il componente sostituto.
5. Qualora anche il componente sostituto fosse impossibilitato per giustificate ragioni presentate per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale, ad assolvere l'incarico, il Direttore nomina due nuovi componenti la Commissione Elettorale, sentito il Consiglio della Struttura.
6. Tutti gli atti relativi devono essere allegati al verbale di cui al successivo art. 6.

Articolo 6

1. Il Presidente della Commissione Elettorale convoca con comunicazione scritta i componenti la Commissione Elettorale per adempiere alle operazioni elettorali.
2. Per la validità delle riunioni della Commissione Elettorale è richiesta la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
3. Di ogni operazione o decisione della Commissione Elettorale è redatto un verbale che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e, nell'ultimo foglio, sottoscritto da tutti i componenti partecipanti alla riunione.
4. La Commissione stabilisce a sua discrezione le modalità di svolgimento della procedura elettorale, garantendo a tutto l'elettorato attivo la possibilità di esprimere in modo anonimo la propria preferenza.
5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto di cui al precedente articolo 4, sono pubblicati sul sito della struttura, almeno 20 giorni antecedenti la data delle elezioni.
6. Contro la mancata o inesatta inclusione negli elenchi è ammesso reclamo scritto al Direttore della Struttura, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.
7. Il Direttore, entro i 2 giorni successivi alla scadenza indicata nel comma precedente, decide in via definitiva sui reclami proposti disponendo le eventuali rettifiche.
8. L'esito del reclamo è comunicato ai diretti interessati.
9. Il Direttore provvede infine ad inviare al Presidente della Commissione Elettorale le liste elettorali definitive almeno 10 giorni prima della data delle elezioni.

Articolo 7

1. Entro 7 giorni dal termine della procedura elettorale la commissione provvede ad inviare al Direttore della struttura i risultati delle elezioni per ciascun Coordinatore locale.
2. Il Direttore della Struttura provvede, con proprio atto, a ratificare i risultati nominando il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e specificando la data di inizio del mandato, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione Generale.
3. A parità di voti è eletto il candidato con minore anzianità anagrafica.
4. Il Direttore provvede, poi, ad inviare alla Direzione Generale:
 - copia del verbale, debitamente firmato da tutti i componenti la Commissione Elettorale;
 - copia dell'atto di nomina.
5. Il Direttore Generale provvede, infine, a dare comunicazione dei nominativi degli eletti tramite pubblicazione sul sito istituzionale INAF.

Articolo 8

1. In caso di dimissioni nel corso del mandato o di impedimento che non permettano al candidato eletto di mantenere l'incarico durante il periodo del mandato, il Direttore provvede a nominare come sostituto il secondo in ordine di preferenza.